



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

SI COMUNICA A:

Avv. ZAMPIERI NICOLA
C/O ENRICO TONOLO SAN MARCO 4590
VENEZIA VE

Sez/Coll **LA** - C/O Tribunale ordinario di Venezia

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: **651/2005**

Giudice: **BORTOLASO MARGHERITA**

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Ricorrente principale	SCATTOLON IVANA Avv. ZAMPIERI NICOLA
Resistente Principale	MINISTERO ISTRUZIONE UNIV. RICERCA Avv. BIONDI VINCENZO

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

VENEZIA 04/04/2006

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]
Cancelliere Giudiziale Dr.
(L. Avv. Nobile)



TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Lavoro

IL GIUDICE DEL LAVORO

dr.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa di lavoro n. 651/2005 rg tra SCATTOLON IVANA c/ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

visti gli atti e a scioglimento della riserva che precede;

osserva

TERMINI DELLA CONTROVERSIA

La controversia riguarda il mancato riconoscimento, al personale transitato ex legge n. 124 del 3 maggio 1999 nei ruoli personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze degli enti locali di provenienza.

La ricorrente, premesso di essere stata dipendente di ruolo di Ente Locale e di essere quindi transitata a decorrere dall' 1.1.2000 nei ruoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per effetto della mobilità d'ufficio del personale ATA ai sensi della legge n. 124 del 3.5.1999, lamenta che l'Amministrazione statale in seguito a tale mobilità non le ha riconosciuto l'anzianità maturata presso l'ente di origine: l'ha infatti inquadrata, in violazione dell'art. 8 c. 2 di tale legge, in una tabella stipendiale inferiore rispetto a quella spettante in base all'anzianità maturata alle dipendenze degli enti locali di provenienza.

Viene contestata all'Amministrazione la violazione:

- dell'articolo 8 della legge n. 124/99, che nel disciplinare il "*Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato*" garantisce ai dipendenti il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti i fini, compresa l'anzianità maturata, oltre al conseguimento della nuova posizione stipendiale;
- dei principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza incardinati nell'articolo 3 della cost. violazione del principio di imparzialità e di parità di trattamento;
- dell'art. 34 d.lgs 29/93 (attuale art. 31 del decreto legislativo n. 165/01) e dell'art. 3 della direttiva 77/187;
- del principio della parità di trattamento di cui all'art. 49 del d.lgs n. 29/93 (attuale art. 45 del decreto legislativo n. 165/01);

- nullità dell'art. 3 dell'accordo del 20/7/2000 e del d.m. 5/4/2001;
- dell'art. 5 del dpcm n. 325 del 5/8/88, del d.m. 2 marzo 1989, nonché dell'art. 36 della Cost.;
- dei principi di lealtà e buona fede, nonché erronca applicazione delle disposizioni di legge e illogicità manifesta;
- degli artt. 41 e 97 della cost., negli artt. 1175, 1375 e 1344 del c.c., nonché del principio di tutela dell'affidamento, dell'obbligo di correttezza e del divieto di eludere norme imperative;
- del divieto di reformatio in peius e dell'art. 2103 del codice civile.

E' chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata alle dipendenze degli enti locali di provenienza con condanna del Ministero stesso al pagamento delle differenze stipendiali dovute a partire dall' 1.1.2000, oltre interessi e rivalutazione.

Il MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA contesta tale pretesa rilevando come ai sensi dell' art. 3 del D.M. 5/4/2001, che ha recepito l'accordo tra ARAN e OO.SS del 20/7/2000, l'inquadramento debba avvenire in base al solo maturato economico e non anche all'anzianità di servizio.

La controversia è identica a molte altre già decise sia da questo Tribunale che da altri giudici di merito e sulla questione si è già pronunciata, in termini sempre favorevoli ai lavoratori, anche la Corte di Cassazione (pronunce nn. 3224 e 3225 del 17.2.2005, n. 3356 del 18.2.2005, n. 722 del 4.3.2005 n. 7747 del 14.4.2005, n. 18652- 18657 del 23.9.2005, n. 18829 del 27.09.2005).

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La pretesa attorea è dunque fondata sull' art. 8 comma 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, il cui comma 1 dispone che " *il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei Comuni e delle Province*".

Il comma 2 prevede che " *il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili A detto personale VENGONO RICONOSCIUTI AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI L'ANZIANITÀ MATURATA PRESSO L'ENTE LOCALE DI PROVENIENZA nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto*".

Il comma 4 prevede che " *il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto della Pubblica Istruzione emanato di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro e della programmazione economica e per la funzione pubblica sentite le associazioni dei Comuni, Province ed Enti montani*".

In attuazione del rinvio contenuto in tale disposizione per la disciplina di modalità e tempi del trasferimento sono stati emanati il D.I. n. 184 del 23.7.1999, l'accordo ARAN/OO.SS. del 20.7.2000 ed il successivo D.I. 5.4.2001.

Il Decreto Interministeriale n. 184/99 ha imposto agli Enti Locali di provvedere, fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, alla retribuzione del personale ATA che passa allo Stato per effetto



dell'art. 8 della legge n. 124/99, mediante applicazione del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali, demandando a successivi decreti dei Provveditorati agli Studi e del Ministero della Pubblica Istruzione il compito di determinare la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito e la definizione dei criteri di inquadramento nell'ambito del Comparto scuola. Il comma 2 dell'art. 3 di tale decreto prevede in particolare che "con successivo decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori ed al RICONOSCIMENTO AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI DELL'ANZIANITÀ MATURATA presso gli enti, previa contrattazione collettiva fra l'Aran e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola ed enti locali ai sensi dell'art.34 d.gs.n.29/93 e dell'art.47 l.n.428/90. Gli inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti disposti dai Provveditori agli Studi".

L' accordo OO.SS./ARAN del 20.7.2000 - recepito dal D.M. 5.4.2001 - stabilisce che al personale di cui all'accordo, pur "nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro", cessa di applicarsi a decorrere dall'1.1.2000 il CCNL 1.4.99 di Regioni Autonomie Locali e dalla stessa data si applica il CCNL della Scuola.

L' art. 3 comma 1, riferendosi al personale transitato dal comparto Regioni e Autonomie locali al comparto scuola ex legge 124/99, prevede che "...al suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento in godimento al 31 dicembre 1999...", senza alcun riferimento all'anzianità di servizio maturata presso l'Ente locale di provenienza.

Rispetto a tale originario quadro precettivo, che poneva un problema di portata e validità dell' art. 3 comma 1 dell' accordo 20.7.2000 - DM 5.4.2001 rispetto all' art. 8 comma 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, è sopravvenuta la recente disposizione di cui al comma 218 dell' art. 1 della legge 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006 pubblicata nella GU del 29.12.2005).

Ai sensi di tale disposizione " Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali vigenti alla data del l'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge".

QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

Nelle note autorizzate depositate il 4.1.2006 ed anche all'udienza del 13.1.2006 il difensore della Scattolon ha evidenziato l'illegittimità costituzionale della nuova norma di cui al comma 218 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione.

La relativa richiesta di remissione alla Corte Costituzionale appare fondata ricorrendo sia il requisito della rilevanza della questione per la decisione della causa che la non manifesta infondatezza della questione stessa.

Quanto al primo profilo, va innanzitutto evidenziato che il citato art. 1 c. 218, disponendo che "E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge", ha portata retroattiva, in senso peraltro coerente sia con l'autoqualifica della norma come interpretativa che con il fatto che la nuova disciplina interviene su una vicenda (trasferimento personale ATA) già completamente esaurita.

La nuova norma va, quindi, applicata anche nei giudizi - come quello in oggetto - già pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 266, incontrando, quale unico limite, la formazione del giudicato.

Ai sensi della nuova disposizione il contestato inquadramento della Scattolon in base al solo maturato economico e non anche all'anzianità di servizio sarebbe corretto (la norma dispone, infatti, in termini identici al summenzionato art. 3 del D.M. 5/4/2001), laddove, se la norma stessa fosse, invece, dichiarata illegittima, la pretesa della ricorrente andrebbe integralmente accolta sulla base del tenore dell'art. 8 c. 2 legge 124/1999 come già applicato sia dai giudici di merito che dalla Cassazione nei numerosi precedenti intervenuti in materia.

La prospettata questione di legittimità risulta, dunque, certamente rilevante ai fini della decisione della causa.

Quanto al secondo profilo - della non manifesta infondatezza - va evidenziato che la norma in questione non risulta avere natura sostanzialmente interpretativa, bensì innovativa, ed interviene in ogni caso su una questione che costituiva, per effetto di numerose, omogenee, pronunce della Suprema Corte, un dato ormai indiscusso.

In realtà il legislatore, sotto le mentite spoglie della norma interpretativa, ha introdotto un nuovo regolamento della fattispecie diverso da quello previsto dal chiaro tenore dell'art. 8 c. 2 legge 124/99.

A ben vedere un problema in sé di interpretazione di tale disposizione (art. 8 c.2) non si era nemmeno posto: nelle numerose controversie sorte, in tutto il territorio nazionale, sulla questione, il problema era quello della portata e validità, rispetto a tale disposizione, dell'art. 3 comma 1 dell'accordo 20.7.2000 - DM 5.4.2001, non di possibili opzioni interpretative poste dalla norma.

La Cassazione costantemente, con le già citate pronunce nn. 3224 e 3225 del 17.2.2005, n. 3356 del 18.2.2005, n. 722 del 4.3.2005 n. 7747 del 14.4.2005, n. 18652-18657 del 23.9.2005, n. 18829 del 27.09.2005, ha chiarito, da un lato, che ai sensi dell'art. 8 c. 2 legge 124/99 il trasferimento coattivo nel diverso comparto implica necessariamente il diritto del personale trasferito all'integrale computo dell'anzianità di servizio, dall'altro che il decreto ministeriale invocato

dall'Amministrazione è idoneo ad innovare l'ordinamento e a derogare a tale disposizione di legge.

Esiste, quindi, un evidente contrasto tra l'interpretazione autentica di cui al comma 218 art. 1 legge 266 e l'uniforme interpretazione fornita dalla Cassazione, anche ex art. 64 del d. lgs. n. 165/2001, e ciò costituisce il presupposto dei dubbi di costituzionalità della nuova disposizione per violazione dei principi di ragionevolezza della scelta legislativa e dell'esigenza di coerenza e certezza del diritto.

E' pacifico, infatti, innanzitutto, che l'autodefinizione legislativa della norma come norma interpretativa non vincola l'interprete.

E', d'altro canto, noto che il presupposto per il ricorso alle leggi interpretative è costituito dall'esistenza di gravi ed insuperabili ambiguità (Corte cost. n. 187/1981), obiettivi dubbi ermeneutici (Corte cost. n. 299/1999) o incertezze interpretative anche se solo potenziali (Corte cost. n. 133/1997); è, infine, possibile quando, pur non sussistendo situazioni di incertezza nell'applicazione del diritto o contrasti giurisprudenziali, pur registrandosi quindi un orientamento omogeneo della Corte di Cassazione, siano tuttavia rinvenibili nel testo normativo originario possibili opzioni interpretative (Corte cost. n. 525/2000).

Nessuno di tali presupposti ricorre nel caso di specie.

Non c'erano rilevanti contrasti giurisprudenziali posto che la giurisprudenza di legittimità era, come detto, assolutamente uniforme e costante.

Non c'erano nemmeno effettivi dubbi interpretativi nel disposto dell'art. 8, comma 2 legge 124/99: il testo della norma è assolutamente chiaro e lineare.

Ne è riprova il fatto che la norma (sedicente) di interpretazione autentica non contiene affatto una delle possibili varianti di senso del testo originario, bensì riproduce esattamente quella normativa secondaria che la Suprema Corte aveva ritenuto in aperto contrasto con la disposizione di cui all'art. 8, comma 2 legge 124/1999.

Il risultato non è, infatti, quello di una saldatura tra norma preesistente (precettiva) e norma successiva (interpretativa) tale da dare luogo ad un precetto normativo unitario, bensì quello di un' integrale sostituzione alla vecchia disciplina, che imponeva il riconoscimento dell'anzianità, di quella nuova, che dà invece rilievo (come, appunto, l'accordo 20.7.2000-DM 5.4.2001) al trattamento economico complessivo.

Ciò posto, ed escluso quindi il carattere sostanzialmente interpretativo del comma 218 art. 1 legge 266, appaiono nel contempo fondati i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma quale disposizione innovativa a carattere retroattivo.

Come noto, il legislatore può emanare norme (non penali) con efficacia retroattiva a prescindere dal carattere interpretativo delle stesse purchè la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (C. Cost. n. 6/1994, n. 283/1993, n. 424/1993, n. 440/1992, n. 429/1991) e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, quali la tutela dell'affidamento (C. Cost. n. 525/2000, n. 39/1993, n. 424/1993, n. 155/1990 e n. 349/1985) e la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (C. Cost. n. 6/1994, n. 429/1993 e n. 822/1988).

Tali condizioni non sembrano rispettate nel caso in esame.

Non è innanzitutto giustificata - con conseguente violazione dei parametri della ragionevolezza e dell' uguaglianza ex art. 3 Cost. - la disparità di trattamento tra soggetti che in base alla norma precedente godevano, uniformemente (orientamento costante Cassazione), del trattamento favorevole e soggetti che, nella stessa situazione di fatto, sono destinati, in base alla nuova norma, ad un trattamento deteriore.

L' irragionevolezza della disparità è tanto più evidente in ragione del fatto che tutto il contenzioso - sia quello già definito alla data di entrata in vigore della legge 266 che quello ancora pendente - si riferisce ad una vicenda (trasferimento personale ATA) già completamente esaurita.

L' effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva, d' altro canto, anche sul piano del legittimo affidamento, con conseguente ulteriore violazione dei parametri della ragionevolezza e dell' uguaglianza ex art. 3 Cost.

Quale legge diretta ad incidere su fattispecie *sub iudice* la nuova norma finisce, infine, per invadere la sfera riservata al potere giudiziario, e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità va quindi riconosciuta anche quanto al contrasto con gli artt.101, 102 e 104 della Costituzione.

Per le tutte ragioni esposte si ritiene, pertanto, non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, del comma 218 dell' art. 1 della legge 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006, pubblicata nella GU del 29.12.2005).

p.q.m.


visti gli artt. 134 Cost. - 23 legge 11.3.1953 n. 87;

ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dell' art. 218 dell' art. 1 della legge 23 dicembre 2005, sospende il giudizio e dispone l' immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Manda alla Cancelleria per la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Si comunichi.

Così deciso in Venezia il 4.4.2006.

IL CANCELLIERE (M) 

Il Giudice
Dott. Margherita Bortolaso



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

Copia conforme all'originale

Venezia, 4 APR 2006

Venezia, 4 APR 2006

L'Operatore Giudiziario B2
(Laura Nobile)

IL CANCELLIERE (M) 